



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO

URBANISTICA

Prot. 19894/1195

Carrara li 8/10/80

Si invita il tecnico sig. Toni

residente a Carrara in via Dei

n° 6 redattore del progetto di : ☐ costruzione ☐ amplia-
mento ☐ sopraelevazione ☒ ristrutturazione ☐ recinzione

p.c.

il proprietario sig. Lucio Dele

residente a Carrara in via Dei

n° 14 a presentarsi nei giorni di LUNEDI' MERCOLEDI' VENER-

DI' presso questo Ufficio per il completamento della pratica con

i seguenti documenti:

- ☐ Fotocopia codice fiscale proprietario/progettista
- ☐ Bolli ☒ Pagamento oneri di urbanizzazione e percentuale
- ☐ Marche Giotto ☐ afferente il costo di costruzione
- ☐ Contratto o certificato catastale
- ☐ Estratto di mappa o tipo di frazionamento
- ☐ Aereofotogrammetria ☒ Tabella schema superfici utili
- ☐ Fotografie ☐ dei vasi
- ☐ Completamento cartella ☐ Dichiarazioni liberatorie ENEL
- ☐ Completamento disegni ☐ ATNA ITALGAS SIP
- ☐ Atto notarile ☒ Contatto tecnico esecutivo

IL TECNICO

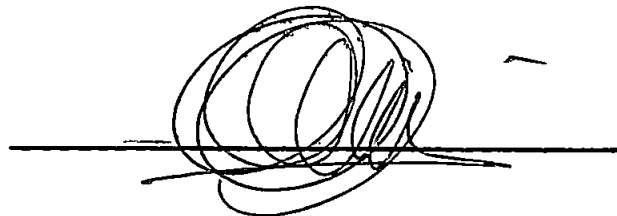
- 1 OTT 1980

AL COMUNE DI CARRARA

OGGETTO : Ristrutturazione
di proprietà: NANTE CORSINI
sito in : Fossone Basso
map.n.- _____ foglio n. _____

Il sottoscritto Geom. Tonino Clemente nella qualità di progettista dell'opera di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n° 4 del 5/2/1960 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n° 1088 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare predetta non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto: non rientrante nei casi richiesti.

Carrara li 1/10/80





COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 19897/2495

Carrara, li 21 ottobre 1980

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. CORSINI DANTE

Via C. Sforza, 14

CARRARA

Mi pregio informarla che in data 18/10/80 è stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di ristrutturazione di fabbricato

a Fossone Via Pelucara

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28/1/77 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

IL SINDACO



Mod 23 I (per l'interno) (1976) - C 008400

AMMINISTRAZIONE



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

Pr. N° 19897/2495
DA RESTITUIRE A

COMUNE DI CARRARA

UFF. Urbanistica

N B - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

V I A

C A P

LOCALITÀ

SIGLA PROV



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

3954

della

del

N

di L

☒ Raccomandata

☐ Vaglia

spedit il

☐ Assicurata

☐ Pacco

dall'Ufficio di

indirizzato a

Corsini Dante
PARARRA



Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato
riscosso

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



COMUNE DI CARRARA

N 3843

di Prot

Carrara, li

1978

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 20 Gennaio 1978 Atto N 248

OGGETTO Recepimento della legge regionale n.60 del 1977 in materia urbanistica -

Viso per l'assunzione dell'impegno della spesa al cap del bilancio

Il Ragioniere Capo

La pubblicazione per 15 giorni a termine dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1917 n. 530 ha avuto inizio il 21 GENNAIO 1978

Il Segretario Generale
ROSE
f. Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono pervenute a questo Ufficio opposizioni o reclami

Carrara li

Il Segretario Generale

C.R.C. di Massa Carrara

Prot N

Non rileva vizio

Seduta del

Decisione N

Messa li

L'anno millenovecentosettantotto (1978)
il mese di Gennaio il giorno ventiquattro
previsti regolari ma, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta pubblica da 1ª convocazione sotto la presidenza del Sindaco-Dr. Sebastiano Tuccinetti
Assiste il Segretario Generale Avv. Riccardo Lenzetti
Fatto l'appello risultano presenti N 31 consiglieri - Sono assenti N 9 consiglieri

CONSIGLIERI	Presenti	Absenti	CONSIGLIERI	Presenti	Absenti
1 Albioni Felice	/		21 Isoppi Enzo	/	
2 Altadonna Vincenzo	/		22 Isoppi Pietro	/	
3 Bertolini Luigi	/		23 Ferocci Umberto	/	
4 Boggi Luciano	/		24 Lorenzoni Carlo	/	
5 Caffaz Romano	/		25 Magnani Roberto	/	
6 Cattani Paolo	/		26 Malatesta Giuseppe	/	
7 Cavallini Fabio	/		27 Martinelli Filippo	/	
8 Cordisioia Giuliano	/		28 Muracchioli Emilio	/	
9 Coati Marco	/		29 Nicolai Marino	/	
10 Antonielli Giuseppe	/		30 Pezzica Giancarlo	/	
11 Da Mommio Giorgio	/		31 Pincione Alberto	/	
12 Dazzi Guglielmo	/		32 Piciarelli Emilio	/	
13 Dell'Amico Carlo	/		33 Puccinelli Roberto	/	
14 Del Vecchio Renato	/		34 Ribolini Giancarlo	/	
15 Domenichini Sergio	/		35 Rossi Paolo	/	
16 Bonfigliani Ferruccio	/		36 Sbrana Antonella	/	
17 Galassi Dario	/		37 Trivelli Luciano	/	
18 Geloni Fabrizio	/		38 Valentini Tonino	/	
19 Gerasi Alfredo	/		39 Vatteroni Italo	/	
20 Giannetti Oreste	/		40 Vatteroni Sergio	/	

Il Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta

Vengono nominati scrutatori Sgg. Cavallini Fabio - Giannelli

Giannelli - Magnani Roberto -

O M I S S I S

Nel corso delle precedenti discussioni sono entrati i Cons. Pezzi, Domenichini, Martinelli, Valentini. Sono usciti i Cons. Martinelli ed il Sindaco (presenti n.33).

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Signor Bertolini Luigi.

E' relatore l'Ass. all'Urbanistica, Sig. Gervasi Alfredo il quale espone quanto segue.

In data 31/8/1977 la Giunta Municipale con deliberazione n.1001 stabiliva i criteri di applicazione della legge 28/1/1977 n.10 e della legge regionale n.60 del 24/8/1977 applicativa di tale summenzionata legge per quella parte a cui era demandato il Comune a determinare delle scelte. Il contenuto della deliberazione della Giunta Municipale n.1001 veniva poi esaminato dalla Commissione Consiliare Comunale per l'Assetto del Territorio di cui all'art.51 del Reg. del C.C. nella seduta XXIX del 30/9/1977, XXX del 7/10/1977 e nella seduta XXXIV del 21/11/1977.

La Commissione Urbanistica nel verbale XXIX del 30/9/1977 proponeva i seguenti emendamenti:

Il punto 1 della delibera viene proposto nella seguente forma:

"In riferimento al punto 4 della legge n.10 ed al II comma dell'art.14 della legge regionale n.60 il termine per l'inizio dei lavori è fissato in anni 1 dalla data del ricevimento della raccomandata R.R. di notifica della concessione ed in anni 3 dall'inizio dei lavori quella dell'ultimazione. E ventuali proroghe saranno concesse, con provvedimento motivato, dalla Giunta Comunale previo parere della C.U. solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti per ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori (proroghe) potrà essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Veniva inoltre proposto: a) al punto 2 che la riduzione del 20% sul coefficiente correttivo di cui alle tabelle c e c/1 venga esteso non solo alle frazioni montane ma anche ai nuclei abitati di una certa concentrazione e quindi anche ai centri storici; b) al punto 3 che la riduzione di cui all'art.19 della legge regionale venga esteso alle cooperative ed altri enti secondo il testo integrale della legge; c) al punto 4 in riferimento a quanto previsto dal V comma dell'art.19 della legge regionale n.60 circa le riduzioni dei costi di urbanizzazione emergenti dalle tabelle X/2 (ab) e coefficienti moltiplicativi B/1 si proponeva la riduzione del 20% solo per industrie con pochi addetti assimilabili a ditte artigiane per quantità di produzione stabilendo il valore massimo degli addetti nel n° di 25.

Si proponeva anche una riduzione del 10% per le industrie in genere.

Nella successiva seduta del giorno 7/10/1977 la C.U. (verb.XXX) riesaminava le proposte della precedente seduta al fine di concretizzare gli emendamenti in via definitiva stabilendo: che il punto 3 della delib. n.1001 venisse così modificato:

3) si applica la proposta riduttiva emergente dal IV comma dell'art.19 per i seguenti tipi di intervento:

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente effettuati dall'IACP: 60% di riduzione;
- b) interventi su aree ex legge 167 del 18/4/1962 effettuati dall'IACP e da Enti Pubblici: 60% di riduzione;

- c) si applica la riduzione del 40% alle cooperative a proprietà indivisa operanti nel PEEP (ex legge 167);
- d) si applica la riduzione del 15% alle cooperative a proprietà divisa operanti su terreno concesso con diritto di superficie.

Le riduzioni di cui ai punti c) e d) sono cumulabili e si applica il più favorevole nella concomitanza dei requisiti.

Si proponeva inoltre in prima applicazione senza creare distinzioni di sorta che il punto 4) della delibera venisse così modificato:

4) In riferimento a quanto previsto dal V comma dell'art.19 della legge regionale si applica:

a) la riduzione del 20% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando il costo della tabella A/2 (a;b) ai coefficienti moltiplicativi B 1 per gli interventi sia industriali che artigianali;

b) si applica la riduzione dell'80% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando il costo della tabella A/2 (a, b) ai coefficienti moltiplicativi B/1 per gli interventi di ristrutturazione e risanamento di costruzioni o impianti industriali e artigianali che non comportino aumenti di volume o modifiche di destinazione e siano oltre conformi alle previsioni di P.R.G.C.

Il punto 5) veniva confermato.

Il punto 6) ritenendo risultasse troppo sommario il testo della deliberazione, si proponeva venisse così modificato:

6) - Il volume degli edifici al fine del conteggio degli oneri oggetto della presente deliberazione viene effettuato in base ai criteri stabiliti dal Tit.III art.1) delle N.T.A. del P.R.G.C. 1971 precisando che si considera il volume utile al fine dell'incidenza del carico urbanistico il volume valutato vuoto per pieno f.t. dal piano di campagna circostante, con esclusione dei volumi tecnici e delle porzioni volumetriche di edificio risultanti al di sotto del piano di campagna adibite ad accessori o servizio delle soprastanti abitazioni, come: garages privati, locali caldaie, cantine, ecc. oppure parcheggi pubblici realizzati ai sensi del D.M. 2/4/1953 n.1444; valutando ad 1/3 del valore volumetrico di ingombro di cui sopra le parti realizzate a portico, siano esse a "pilotis" sotto le parti abitate, oppure in aggiunta al corpo abitato stesso ed inoltre i volumi di reddito (negozi, magazzini, ecc.) realizzati in piani seminterrati per la parte risultante al di sotto della quota del terreno.

Venivano inoltre confermati i punti 7) e 8) della deliberazione n.1001.

Successivamente nella seduta della C.U. Consiliare XXXIV del 21/11/1977, circa le riduzioni di cui al punto 3) della deliberazione della G.M. n.1001 per altre considerazioni determinate da successiva maturazione e per ragioni di equilibrio con quanto stabilito dal Comune di 1972 al fine di avere un regime egualitario sui suoli del PEEP si addiveva a correggere i valori delle riduzioni e pertanto si stabiliva la modificazione del punto 3) nei seguenti termini:

3) in riferimento al IV comma dell'art.19 si applica:

- a) la riduzione del 60% per interventi sul patrimonio edilizio esistente effettuati dall'IACP;
- b) la riduzione del 60% per interventi su aree ex legge 167 del 18/4/1962 effettuati dall'IACP e da Enti Pubblici;
- c) la riduzione del 40% per l'edificazione da parte delle co-operative a proprietà indivisa;
- d) la riduzione del 30% per l'edificazione da parte di cooperative su terreni concessi con diritto di ~~gr~~ superficie;
- e) la riduzione del 20% per l'edificazione da parte di cooperative (e private) su terreno assegnato in proprietà.

Le riduzioni non sono cumulabili nella concomitanza dei requisiti, si applica la riduzione più favorevole.

SucceSSivamente la Giunta Municipale con determinazione n.33 del 24/11/1977 stabiliva una disciplina come sottoindicato circa il pagamento degli oneri di urbanizzazione per il rilascio di concessioni edilizie relative ad interventi su edifici esistenti di modesto valore e non contemplati dalla casistica della legge.

A) rifacimento del tetto:

- quando il rifacimento del tetto non comporta alcun ampliamento la concessione è gratuita;
- quando il rifacimento del tetto comporta un ampliamento non abitabile la concessione è gratuita con l'obbligo da parte del concessionario di produrre atto notarile di sottomissione in tal senso;
- quando il rifacimento del tetto comporta un ampliamento abitabile, la trasformazione di un sottotetto non abitabile in alloggio abitabile la concessione è soggetta al pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione per tutta la volumetria abitabile;

B) ristrutturazione restauro risanamento:

- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento di un singolo alloggio non sono soggetti ad alcun pagamento;
- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento, che non comportino un aumento del carico urbanistico, né mutamento della destinazione d'uso sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto dal punto 1) della Tabella C della legge regionale n.60 del 24 Agosto 1977;
- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento che comportino aumento del carico urbanistico e/o mutamento della destinazione d'uso, sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto dal punto 2) della Tabella C della legge regionale n. 60 del 24 Agosto 1977.

Il Consiglio Comunale oggi nella ratifica della deliberazione effettuata dalla G.M. assunti i poteri del Consiglio del giorno 21/8/1977 con n.1001 dovrà esaminare ed inserire eventualmente le proposte emerse in seno alla Commissione Consiliare Urbanistica scegliendo e ulteriormente modificando quanto proposto ed inoltre valutare approvare ed integrare le precisazioni applicative della legge emerse in sede di Giunta Municipale nella seduta n. 33 del 24 Novembre 1977.

Al termine si registrano i seguenti interventi:

O M I S S I S

Al termine della discussione il Cons. Pincione, a nome del gruppo del PRI, propone di estendere a tutto il territorio comunale lo sconto del 20% sugli oneri di urbanizzazione illustrando i motivi che hanno indotto il suo gruppo ad avanzare tale proposta. Il gruppo del PSDI si associa alla proposta del Cons. Pincione.

Il Presidente decide quindi di mettere in votazione la proposta avanzata dai gruppi PRI - PSDI, votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 33 - Votanti n. 27

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari " 19

Si sono astenuti i Cons. Valentini - Geloni - Travelli - Rabolini - Magnani - Galassi.

Il Presidente annuncia che la proposta svincolata è respinta e sottopone pertanto all'approvazione del C.C. il seguente o.d.g.:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n.10 del 28/1/1977 e la Legge regionale n. 60 del 1977 contenente norme di attuazione della legge n.10 del 28/1/1977;

Ritenuto di dover procedere a disciplinare quanto da tali normative demandato al Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

- di recepire per quanto di competenza la legge regionale in attuazione della legge n.10 del 28/1/1977;

- di stabilire:

1) In riferimento all'art.4 comma IV della legge n.10 e al II comma dell'art.14 della legge regionale n.60 il termine per l'inizio dei lavori è fissato in anni 1 dalla data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno di notifica della concessione ed in anni 3 dall'inizio dei lavori quello dell'ultimazione. Eventuali proroghe saranno concesse con provvedimento motivato della Giunta Comunale previo parere della C.C. Comunale solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che sono sopravvenuti per ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori (deroghe) potrà essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

2) In riferimento all'art.5 della legge n.10 e all'art.19 - III comma della legge regionale n.60 si applica la riduzione del 20% sul valore afferente al coefficiente correttivo di cui alla tabella C o GZ allegata alla legge regionale per gli insediamenti residenziali che avvengano nelle seguenti frazioni montane: Badiazzone, Bergola, Casteloggio, Codena, Colonnate, Fontia, Gragnana, Misaglia, Noeto, Sargiano, Torano.

3) In riferimento al IV comma dell'art.19 si applica:

- a) la riduzione del 60% per interventi sul patrimonio edilizio esistente effettuati dall'IACP;
- b) la riduzione del 60% per interventi su aree ex legge 167 del 18/4/1962 effettuati dall'IACP e da Enti Pubblici;
- c) la riduzione del 40% per l'edificazione da parte delle cooperative a proprietà indivisa;
- d) la riduzione del 30% per l'edificazione da parte di cooperative su terreni concessi, con diritto di superficie;
- e) la riduzione del 20% per l'edificazione di cooperative ed Enti e privati su terreno assegnato in proprietà.

Le riduzioni non sono cumulabili nella concomitanza dei requisiti, si applica la riduzione più favorevole.

4) in riferimento a quanto previsto dal V comma dell'art.19 della legge regionale si applica:

- a) la riduzione del 20% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinata applicando il costo della tabella A/2 (a, b) ai coefficienti moltiplicativi B/1 per gli interventi sia industriali che artigianali;

Si applica la riduzione dell'80% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinata applicando il costo della tabella A/2 (a, b) ai coefficienti moltiplicativi B/1 per gli interventi di ristrutturazione o risanamento di costruzioni o impianti industriali e artigianali che non comportano aumenti di volume o modifiche di destinazione e siano inoltre conformi alle previsioni di P.R.G.C.

5. In riferimento all'art.10 - II comma - viene determinato nella misura del 5% del costo documentato di costruzione, l'onere relativo alla concessione edilizia per costruzioni o impianti destinati ad attività commerciali e direzionali, oltre agli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi della legge regionale.

6) - Il volume degli edifici al fine del conteggio degli oneri oggetto della presente deliberazione viene effettuato in base ai criteri stabiliti dal Tit.III art.1) delle N.T.A. del P.R.G.C. 1971 precisando che si considererà volume utile al fine dell'incidenza del carico urbanistico il volume valutati vuoti per pieno f.t. dal piano di campagna circostante, con esclusione del volume tecnici e delle porzioni volumetriche di edificio risultanti al di sotto del piano di campagna adibite ad accessori o servizio delle soprapstanti abitazioni, come: garage privati, locali caldaie, cantine, ecc., oppure parcheggi pubblici realizzati ai sensi del D.M. 2/4/1968 n.1444; valutando ad 1/3 del valore volumetrico di ingombro di cui sopra le parti realizzate a portico, siano esse a "pilotis" sotto le parti abitate, oppure in aggiunta al corpo abitato stesso ed inoltre il volume di reddito (negozi, magazzini, ecc.) realizzati in piani seminterrati per la parte risultante al di sotto della quota del terreno.

7. In ottemperanza ed applicazione del contributo in ragione di quota parte del costo di costruzione ai sensi degli artt. 3 e 6 della citata legge n.10 si dà atto e si incorpora nella presente quanto prescritto dall'art. 21 della legge regionale n.60 secondo i conteggi emergenti dall'applicazione del D.M. 10/5/1977 e della tabella "b" della citata legge regionale precisando ad integrazione della suddetta tabella che in presenza di edifici conglobanti una pluralità di unità immobiliari, il conteggio per singole

unità deriverà dal valore globale delle superfici utili e degli accessori di ogni tipo diviso al numero delle unità componenti l'immobilità.

8. In riferimento all'art. 11 - Il comma della legge n. 10 del 1977 la quota di contributo relativo al costo di costruzione potrà essere versata o in unica soluzione o mediante versamento rateale bimestrale nel numero massimo di 15 rate con decorrenza dalla data del rilascio della concessione. In tale caso dovrà essere proferta idonea fidejussione a garanzia del versamento delle quote.

- di disciplinare come un apposito specificato il pagamento degli oneri di urbanizzazione per il rilascio di concessioni edilizie relative ad interventi su edifici già esistenti;

A) AMPLIAMENTO DEL TETTO

- quando al rifacimento del tetto non comporta alcun ampliamento la concessione è gratuita;
- quando al rifacimento del tetto comporta un ampliamento non abitabile la concessione è gratuita con l'obbligo da parte del concessionario di produrre atto notoria di sottoposizione in tale caso;
- quando il rifacimento del tetto comporta un ampliamento abitabile e la trasformazione di un sottotetto non abitabile in alloggio, abitabile, la concessione è soggetta al pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione e tutta la volumetria abitabile.

B) RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO

- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento di un singolo alloggio ed edificio sono soggetti ad alcun pagamento;
- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento che comportino un aumento del carico urbanistico e/o mutamento della destinazione d'uso sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto dal punto 1) della tabella C della legge regionale n. 60 del 24/8/1977;
- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento che comportino aumento del carico urbanistico e/o mutamento della destinazione d'uso sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto dal punto 2) della tabella C della legge regionale n. 60 del 24/8/1977;

... di dare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il Cons. Geloni per dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Sostiene che da oggi c'è l'occasione per potere gestire in modo nuovo l'urbanistica e la politica delle entrate. Afferma che si deve dare soddisfazione a chi per anni si è battuto per raggiungere questi risultati.

Il Cons. Antonioli per dichiarazione di voto afferma che la preziosa quanto detto dal Cons. Geloni in merito all'azione corretta dell'Amministrazione in applicazione della legislazione vigente.

Il Cons. Geloni replica brevemente al Cons. Antonioli affermando che è questione di interpretazione dato che con il suo intervento precedente non ha certamente inteso dire quello che ha affermato il Cons. Antonioli.

Il Cons. Da Lomio per dichiarazione di voto annuncia l'astensione del suo gruppo poiché la proposta di estendere il 20% di accanto

sugli oneri di urbanizzazione su tutto il territorio comunale fatta precedentemente dal gruppo del P.R.I. è stata respinta.

Il Cons. Pezzica per dichiarazione di voto annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione per i motivi esposti poc'anzi dal Cons. Da Montic

Il Presidente sentiti i Consiglieri presenti decide di procedere mediante due votazioni separate: una sul punto 2 del dispositivo della proposta di delibera come è sopra indicato ed una sulla parte restante della proposta stessa.

Nel frattempo sono entrati i Cors. Boggi ed il Sindaco - Presenti n. 35.

Presiede la seduta il Sindaco il quale invita i presenti a votare sul punto 2 della delibera.

Svoltasi la votazione sul punto 2) della proposta di delibera si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 35 - Votanti n. 33

Voti favorevoli n. 27

Voti contrari n. 6

Astenuiti i Cons. Aliboni e Pezzica.

Si procede quindi nella votazione sulla parte restante della proposta di delibera che ha il seguente esito:

Presenti n. 35 - Votanti n. 35

Voti favorevoli n. 35

Voti contrari nessuno

Il Presidente annuncia pertanto che l'ord. g. suindicato è approvato.

O R D I N E

Letto, approvato e sottoscritto.

all'originale firmati:

IL PRESIDENTE: Paccinelli

IL CONSIGLIERE ANZIANO: Baccolini

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE: Lenzetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(L.vv. Riccardo Lenzetti)